

5

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VINCENZO MANCINI

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,15.

Audizione dei rappresentanti della Consulta nazionale dei giovani per il lavoro.

PRESIDENTE. Nel dare inizio all'audizione, comunico che sono presenti, in rappresentanza della Consulta dei giovani, i signori Vincenzo Conso, Leonardo Mauretti, Alessandro Desiderato, Lino Paganelli, Giuseppe Lumia, Donato Robilotta.

Sono lieto di progervi il saluto a nome mio personale e dei colleghi della Commissione, dicendovi come sia stata unanime la volontà della stessa, appena pervenuta la vostra richiesta, di incontrarvi alla prima occasione utile. Perciò vi abbiamo convocato per questa audizione, pur riguardando la vostra richiesta la problematica specifica dell'occupazione giovanile.

La Commissione è disponibile dunque ad ascoltarvi anche sulle problematiche d'ordine generali che vorrete sottoporle.

ALESSANDRO DESIDERATO, *Rappresentante della Consulta nazionale dei giovani per il lavoro.* Onorevoli deputati, la prima considerazione che intendo esporvi concerne il perché la Consulta dei giovani, che è formata dalle maggiori organizzazioni giovanili italiane, di partito e no, ha chiesto, anche su sollecitazione di alcuni gruppi parlamentari e dopo aver nella scorsa settimana incontrato i gruppi parlamentari e i segretari generali del sindacato, di ottenere una audizione per esporre le proprie opinioni in Commissione lavoro. Il motivo per cui è stata formulata questa richiesta è inerente al

nostro stesso ruolo, che è di confronto, di sintesi, di promozione e di iniziativa, dopo anni di silenzio dei giovani sul versante della occupazione giovanile, ma anche un ruolo di rappresentanza, di dialogo e di relazione con le istituzioni.

La seconda considerazione è che la Consulta dei giovani è uno strumento abbastanza atipico, perché raccoglie organizzazioni di estrazione anche ideologica profondamente diverse, le quali hanno scelto, in una stagione abbastanza difficile come quella che attraversiamo, di riunirsi su un unico obiettivo, su uno *slogan*: « Insieme si può, perché divisi si perde ». Credo che sia lo *slogan* più utile per definire il nostro lavoro, con tutte le difficoltà, le contraddizioni e gli intoppi nel percorso che stiamo incontrando soprattutto a livello locale, dove purtroppo non è facile registrare una sintonia tra di noi.

Facendo seguito a queste considerazioni, debbo esporre i punti essenziali di merito. Credo che questa sia l'occasione migliore per manifestare il nostro punto di vista rispetto a un tema fondamentale, di cui si sta discutendo oggi. Sui giornali si parla di slittamento della approvazione della legge finanziaria a gennaio o febbraio. Su questo versante, anche facendo seguito alle manifestazioni sia per il diritto al lavoro, sia per il diritto allo studio, che milioni di giovani hanno organizzato in tutto il paese, non ultima quella di Napoli nella scorsa settimana, crediamo che il dibattito in corso rischia di lasciar fuori i problemi dell'occupazione in senso stretto. Questi sono i problemi che interessano direttamente i giovani. Noi, in questo caso, parliamo di giovani, non parliamo di sindacati dei giovani, né di sindacati dei giovani occupati: stiamo

cercando di manifestare il punto di vista di chi è in cerca di prima occupazione.

La seconda considerazione è che la mancanza di dibattito su questi argomenti rischia di aprire la strada ad un ulteriore smantellamento di quei pezzi di Stato sociale che a nostro avviso sono stati il prodotto di anni di battaglie democratiche. Ciò rischia di accadere proprio nel momento in cui il « rapporto Gorrieri » dice che oltre 10 milioni di persone vivono nel nostro paese sulla o sotto la soglia della povertà.

Siamo convinti che, soprattutto a livello istituzionale, oggi si debba porre prevalentemente l'accento sul problema della programmazione, ossia della progettualità, e sul problema del lavoro. Creare lavoro è l'obiettivo principale della nostra azione futura.

Illustrerò ora brevemente una serie di proposte concrete che riguardano anche la legge n. 863.

La prima è ripresa dal movimento contro la mafia e la camorra dei giovani della Sicilia e della Campania. Partendo dalla considerazione che i poteri occulti, la « società incivile », come la definisce il CENSIS, rappresentano un « cappello » sulle risorse per lo sviluppo e sulla ripresa dell'occupazione, proponiamo che il denaro requisito in base alle disposizioni della « legge Rognoni-La Torre » venga utilizzato per il finanziamento di progetti multiregionali per l'occupazione giovanile. Al riguardo, la linea su cui si muove il provvedimento sulla imprenditorialità giovanile del ministro De Vito è la linea idonea per iniziare a spendere queste risorse disponibili.

La seconda proposta riguarda il problema del collocamento. Siamo del parere, forse anche in maniera antistorica rispetto alle posizioni della nostra organizzazione, che oggi sia importante realizzare il superamento del collocamento numerico, offrendo però garanzie per le fasce di lavoratori più svantaggiati (handicappati, donne). È questa una considerazione politica preguata di contenuti, che nasce dal travaglio che tutti i giovani

appartenenti alla nostra organizzazione hanno vissuto nel momento in cui si sono affacciati al mercato del lavoro.

Una ulteriore proposta si muove sul principio fondamentale della creazione di lavoro, secondo la filosofia della legge n. 863, e rappresenta una risposta all'antico progetto del ministro Gorria sul salario di ingresso, al quale siamo fortemente contrari perché discrimina le fasce più deboli. Siamo disponibili alla individuazione di un meccanismo – che possiamo anche chiamare salario di ingresso – in base al quale i giovani siano retribuiti per le ore di lavoro effettivamente prestate e abbiano la possibilità, per le ore rimanenti, di vivere una esperienza di formazione professionale per qualificare la propria offerta di lavoro. Infatti, siamo convinti che oggi l'obiettivo della creazione di posti di lavoro non possa essere disgiunto da quello della qualificazione dell'offerta di manodopera.

Per quanto riguarda i disoccupati di lungo periodo, proponiamo l'approvazione o per lo meno l'avvio della discussione di quei punti già contenuti nella ipotesi di protocollo presentata dal ministro De Michelis ai sindacati nel settembre dello scorso anno. Riteniamo che sia fondamentale in questo momento provare ad utilizzare (soprattutto a livello locale, dove concretamente si manifesta l'equilibrio tra domanda e offerta di lavoro, sulla base di convenzioni o anche di finanziamenti pubblici e no) la manodopera disoccupata da lungo periodo in progetti finalizzati nei cosiddetti settori a produttività differita (beni culturali e ambientali e così via), assicurando a questi lavoratori un contratto minimo di dodici mesi (e non sei come previsto nel protocollo) e offrendo loro la possibilità di qualificare meglio la propria attività professionale.

Per quanto riguarda la problematica connessa al provvedimento De Vito e al regolamento di applicazione, crediamo fondamentale stringere i tempi il più possibile.

Infine, relativamente al contratto di apprendistato, siamo del parere che debba essere riformato in base al criterio

già proposto circa il salario d'ingresso. Se l'articolo 18 della legge finanziaria verrà approvato nella sua attuale formulazione, il contratto di apprendistato rischia di essere discriminato sul piano salariale. Già lo è stato dopo l'accordo dei rappresentanti delle associazioni artigiane, in cui si decise che la proporzione salariale tra artigiano e operaio specializzato fosse di uno a due (e non più di uno e mezzo a due).

È fondamentale per lo snellimento delle procedure per l'entrata dei giovani nel mercato del lavoro accorpate le decine di figure giuridiche che stanno nascendo (contratti di formazione lavoro, apprendistato, contratti di solidarietà, *part time*) in un'unica disciplina chiara e snella, facilmente accessibile anche in termini di conoscenza. Dico questo perché da parte dei giovani che formano le cooperative vi è spesso difficoltà ad acquisire informazioni e consulenze specifiche e ciò favorisce la creazione di canali *extra* mercato e la proliferazione degli studi commerciali. Riteniamo che a tutti debba essere offerta la possibilità di una corretta informazione.

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione, anche per rispondere ad una domanda che emerge da molti comitati per il lavoro nati a livello locale, si potrebbe prevedere — sulla base del modello vigente in Germania — la possibilità per i giovani che possono dimostrare di aver lavorato almeno sei mesi negli ultimi due anni (lavoratori stagionali, senza una qualificazione professionale idonea) di legare l'indennità di disoccupazione ad un corso obbligatorio di riqualificazione professionale polivalente. Infatti le nostre scuole non sono in grado di formare figure polivalenti sul piano occupazionale: penso al ristoratore che sia capace di dare informazioni turistiche o al segretario d'albergo che sia in grado di offrire una serie di altri servizi.

Un'ultima annotazione che riguarda specificamente la legge n. 863. Non è molto chiara, a nostro avviso, all'articolo 2, la norma che riguarda la pensione dei lavoratori a *part time*. Chiediamo in pro-

posito chiarezza, per non rischiare che il lavoratore che scelga questo tipo di contratto abbia non tutti i contributi versati e la pensione dimezzata.

In secondo luogo, relativamente ai contratti di formazione lavoro, vi è il problema della conservazione del posto per chi non può per ventiquattro mesi prestare la propria opera professionale (giovani in servizio di leva e così via). La proposta ulteriore sarebbe quella di allungare da 24 mesi a 4 anni il periodo in cui il giovane può ritornare a lavorare se ha stipulato un contratto di formazione-lavoro.

La terza perplessità riguarda il *part time*. Non è molto chiaro il rapporto fra l'entrata di giovani e l'uscita di anziani: rapporto professionale, formativo e di prestazione d'opera, rispetto anche ai contributi sociali, e quindi il meccanismo di entrata e di uscita, per cui un contratto in entrata è legato a un contratto in uscita oppure ci possono essere soltanto contratti in entrata e nessun contratto in uscita.

L'ultima questione concerne le commissioni regionali per l'impiego. In primo luogo, vi deve essere un impegno a costituirle e, in secondo luogo (su questo si sta dibattendo moltissimo e le commissioni che esistono hanno notevoli difficoltà) bisogna prevedere, in materia di gestione del mercato del lavoro, alcune possibilità di deroga alla legge nazionale. Non faccio esempi, poiché stiamo parlando alla Commissione lavoro della Camera, ma questa è una questione che esiste proprio nel momento in cui il mercato, là dove concretamente vive, presenta problemi talmente dinamici che occorre risolverli immediatamente, anche per adeguare l'iniziativa degli enti locali su questo versante.

Vi ringraziamo anche a nome di tutte le organizzazioni qui presenti.

PRESIDENTE. Sono molto interessato (chiedo scusa per questa accentuazione, che può apparire una sorta di civetteria) agli aspetti riguardanti l'articolo 2, quello

della cosiddetta solidarietà verso l'esterno. Non dico che la norma sia valida in sé ma, quando fu proposta, aveva una motivazione particolare, che poi è sfuggita. Voi, invece, avete colto questo segnale, e ve ne sono grato. Con puntualizzazioni anche in relazione agli aspetti concernenti il trattamento previdenziale, credo che questo sia uno dei settori su cui dobbiamo ritornare per cogliere quel segnale al fine di poterlo completare. Alcune delle questioni poste sono contenute nel disegno di legge n. 665-ter sul collocamento, che comprende anche una norma sull'apprendistato. Appena sarà finita la sessione di bilancio, dopo aver acquisito il parere della Commissione bilancio, che non l'ha espresso solo perché per la copertura vi erano aspetti connessi alla legge finanziaria, torneremo a discutere quel provvedimento, anche se come stralcio.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, mi pare che l'utilità di questo incontro debba essere messa in relazione a due motivazioni. In primo luogo, mi è sembrato di cogliere un interesse ad una parte della legge n. 863 che, stando alle notizie finora raccolte, è quella che ha reso meno, cioè i contratti di solidarietà rivolti a fare assumere personale nell'azienda, per cui (ma queste sono riflessioni politiche) al Governo, al Parlamento e a chi è sensibile a queste questioni si pongono problemi di revisione e di aggiornamento di quella norma, in modo da favorire lo scopo per cui essa ha ragione di esistere, altrimenti rimarrebbe puramente declamatoria e priva di effetti che invece voi sollecitate. Ma vi è tutta un'altra parte di valutazioni che riguarda la legge finanziaria, che discuteremo domani, che ha un'attinenza specifica con l'argomento sul versante degli strumenti di governo, del mercato del lavoro, che sono un fatto importante, ma non tutto. Se ho compreso bene una vostra riflessione, voi non ponete tanto la questione dell'assunzione numerica quanto quella (e ne fate una questione di fondo) della tutela delle fasce deboli del mercato del lavoro: donne,

giovani, handicappati. Ciò, però, pone l'esigenza di quali garanzie reali possano essere date in relazione agli iscritti alle liste di collocamento (tante sono le donne, tanto il personale con minori qualifiche, tanti gli handicappati), in modo che (vi chiedo se questo debba essere inteso così), di fronte ad una assunzione nominativa, e non più numerica, si abbia il rispetto di una proporzione che in qualche maniera non penalizzi questi settori.

Oggi vi è chi usa lo strumento del contratto di formazione-lavoro come forma di assunzione al di là di ogni controllo e chi, invece, più correttamente pone problemi di vincoli per stabilire quanto esso contenga di formazione e quanto di lavoro: non è un aspetto secondario, questo, e del resto i nostri stessi interlocutori lo hanno richiamato come uno dei problemi più importanti.

Vorrei poi che fosse reso più esplicito un accenno da loro fatto in precedenza – sul versante degli strumenti di gestione del mercato del lavoro ed anche sotto il profilo della creazione di posti di lavoro – relativo alle risorse da destinare ad investimenti. È stato affermato che i proventi realizzati ai danni della unità in una certa regione debbono essere reinvestiti nella stessa regione: questo è un modo un po' colorito di dire che bisogna fare attenzione al modo in cui si pongono in rilievo i gravi problemi del Mezzogiorno. Comunque, a parte questo aspetto, resta un universo molto più vasto di investimenti che debbono riguardare aree più complesse: loro hanno suggerimenti ulteriori in proposito?

STEFANO ROSSATTINI. Mi è parso di capire – ma desidero comunque una verifica – che, nel parlare di snellimento, tramite unificazione della disciplina di tutti i vari contratti che presentano analogie qualitative, la preferenza dei rappresentanti della Consulta vada comunque ai contratti sul tipo della formazione e lavoro, e non all'apprendistato, perché la scelta va verso modalità di formazione meno rigide rispetto alle modalità proprie

dei contratti di apprendistato. Su questo punto vorrei una risposta.

Una seconda domanda che vorrei porre è relativa ad un aspetto del quale non ho sentito far cenno: mi riferisco alle esperienze di lavoro in settori tecnologicamente avanzati; qual è la vostra opinione in proposito, con riferimento a figure professionali e settori che sembrano offrire le maggiori possibilità di occupazione?

LAURA BALBO CECCARELLI. Ho sentito un accenno al problema della forza lavoro femminile all'interno della questione generale dell'occupazione giovanile. Domando se non vi sia modo di far emergere, in un organismo come la Consulta nazionale dei giovani per il lavoro, una posizione meno tradizionale al riguardo. Sostenere che esistono categorie deboli quali le donne e gli handicappati significa esprimere una posizione vecchia: ora, io mi chiedo se, almeno per quanto riguarda i giovani, si possa lavorare per affermare una posizione che delle donne valorizzi le risorse nuove (il più alto livello di istruzione, una maggiore motivazione nei confronti del lavoro), affinché la popolazione femminile, in futuro, non rappresenti più una quota debole della forza-lavoro. Pertanto, una vostra affermazione in questo senso, a mio avviso, avrebbe un valore estremamente positivo.

ALFONSO GIANNI. Fermo restando che la nuova legislazione porta ad uno svuotamento delle caratteristiche tradizionali del contratto di apprendistato e che, qualora varassimo il disegno di legge n. 665-ter, sposteremmo ad un rapporto da uno a due la relativa quota di salario, elevando fino a 29 anni il limite di età oggi previsto, chiedo ai rappresentanti alla Consulta se, dal punto di vista dei giovani da occupare, e non del datore di lavoro, vi sia una preferenza o meno per il contratto di formazione rispetto al tradizionale rapporto di apprendistato, se, cioè, è attraverso questa via (sia pure distorta), apportando modifiche, che sarà possibile superare il vecchio contratto di apprendistato.

Inoltre, se fosse possibile, vorrei che approfondiste la vostra proposta relativa alla riduzione di orario come alternativa al salario d'ingresso. Questo è un problema-chiave: nel corso delle audizioni ci siamo resi conto di una carenza della legge n. 863; mi riferisco, cioè, alla mancanza di percentualizzazione del tempo dedicato alla formazione rispetto al tempo impiegato nel lavoro. Nella pratica, si verifica che i contratti di formazione e lavoro sono di formazione solo in teoria, perché risultano poi esclusivamente di lavoro e, per di più, di lavoro non qualificato.

Desidero quindi capire se la vostra proposta rappresenti un ulteriore passo verso la delimitazione del tempo impiegato nel lavoro e per la formazione, in rapporto alla quale non viene corrisposto alcun compenso, e verso la definizione del soggetto al quale andrebbe addossato tale onere.

ALESSANDRO DESIDERATO, *Rappresentante della Consulta nazionale dei giovani per il lavoro.* Per quanto riguarda l'utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge Rognoni-La Torre, ricordo che esiste un mercato multinazionale della droga.

Quanto alle altre due questioni-chiave, quali la formazione-lavoro come orizzonte e il discorso sugli strumenti, devo premettere che la Consulta non è un ufficio studi. Sulla base dell'esperienza che i giovani vivono, noi tentiamo di avanzare delle proposte e, visto che non siamo completamente inadatti, su questo versante riusciamo ad elaborare qualche progetto interessante. In ordine all'istituto della formazione-lavoro, debbo dire che la filosofia di fondo è quella dell'alternanza scuola-lavoro, legata al problema della riforma della scuola media superiore. È impossibile concepire questo progetto al di fuori di tale riforma, quindi si tratta di un problema complessivo.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'opportunità di una percentualizzazione del tempo di formazione, l'esperienza ci suggerisce che il contratto di apprendi-

stato è una « forza »; si utilizza addirittura nelle *boutiques* per i commessi, che vengono direttamente inseriti nella « produzione » (è un contratto utilizzato soprattutto nel settore dell'artigianato). Per quanto riguarda il contratto di formazione e lavoro, siamo favorevoli ad una percentualizzazione sul modello francese, articolato su quattro ore di prestazione di lavoro e due di formazione. Per quanto riguarda la formazione a livello locale, in Francia operano le agenzie per la creazione di lavoro; da noi sono previste agenzie, osservatori, commissioni regionali e circoscrizioni per l'impiego. Occorre un discorso globale di snellimento e di chiarificazione di fondo di questi strumenti, occorre tentarne una riorganizzazione, mediante accordi locali tra sindacati, parti sociali, enti specializzati nella formazione professionale ed imprese.

In Francia, la formazione professionale è pagata per il 50 per cento dalle imprese e per l'altro 50 per cento dallo Stato; le imprese sono interessate ad avere, così come sta facendo la Olivetti in Italia, una manodopera fortemente qualificata, spendendo per la formazione. Non vogliamo aprire discussioni su come è gestito il grande « mammut » della formazione professionale nel nostro paese, che è pagata completamente dallo Stato, il più delle volte, purtroppo, soltanto per mantenere un insegnante, senza finalizzazioni, senza un raccordo stretto con imprese. Né servono accordi nazionali, oppure possono servire come quadri di riferimento generali.

Quindi, è necessario la percentualizzazione, però molto concreta, con un controllo e con una compartecipazione sia delle imprese sia degli enti specializzati. Su questo versante credo che nel nostro paese di enti specializzati ve ne siano tanti e che anche una riorganizzazione e ristrutturazione degli enti per la formazione professionale — che poi non è che vivano soltanto per far lavorare i propri dipendenti o insegnanti — sia possibile.

Il discorso sugli strumenti è legato a tutto questo. In precedenti documenti abbiamo affermato che era fondamentale

creare le strutture per l'iniziativa, che poi fu ripresa in altri paesi, della *job creation*, cosa fondamentale, sempre a livello locale. Con questo non dico che sia impossibile pensare ad un'ottica « provinciale » nella gestione del mercato del lavoro. Ma oggi anche le cooperative giovanili, che si interessano da sempre di commercializzazione dei prodotti, o intrattengono rapporti con l'estero, oppure sono completamente tagliate fuori.

In un discorso europeo, nella Convenzione nazionale dei giovani per il lavoro del 17 aprile di quest'anno, abbiamo posto come argomento fondamentale, anche in riferimento al problema dell'occupazione giovanile, il quadro europeo e l'utilizzazione dell'ECU.

Questo è il discorso di fondo, non slegato da quello generale, un discorso anche di realizzazione del governo e del mercato del lavoro, lì dove concretamente si manifesta sia la domanda sia l'offerta di lavoro. E lì rientra anche il discorso della qualificazione.

Per quanto riguarda i settori tecnologicamente avanzati, siamo in via di sperimentazione; crediamo molto poco a certe possibilità, oggi, così come è organizzato il mercato del lavoro: per esempio, con la « filosofia » degli incentivi alla cooperazione giovanile. E non parlo soltanto di cooperazione, perché tutti i giovani si possono associare in società a responsabilità limitata e società per azioni, per quanto concerne i servizi alle imprese, che per oggi sono limitati soltanto o a beni ambientali o alla contabilità, alla gestione del personale e così via, e creiamo dei problemi anche con l'associazione dei commercialisti.

Il discorso di fondo è quello della specializzazione; ci sono degli istituti (come il FORMEZ, ma non c'è bisogno di starli a citare tutti) deputati a progettare e a seguire le imprese giovanili nei settori avanzati, dal momento dell'avvio fino a quello della progettazione e della pianificazione del lavoro. Senza un rapporto stretto con questi grandi istituti credo sia impossibile procedere anche se siamo convinti che oggi bisogna rimboccarsi le

maniche ed operare per crearsi il proprio lavoro. Pure se persiste nei giovani la « cultura del posto », noi rappresentiamo circa il 10 per cento di tutti i giovani italiani.

In conclusione, in riferimento al problema delle donne, stranamente questo discorso l'ha fatto anche il ministro De Michelis. Certo, le donne non sono nella fascia più svantaggiata, però nei contratti di formazione-lavoro e di solidarietà sono le più discriminate; su 256 contratti di solidarietà nel settore abbigliamento, tessile e calzaturiero, due soli riguardano donne.

Qui c'è un discorso globale di qualificazione, evidentemente, e anche di garanzie a livello di commissioni regionali. Il giudice di parità nelle commissioni regionali, cosa che bisogna far « passare », rappresenta una garanzia d'ordine costituzionale.

Nelle nostre organizzazioni le donne ci sono, ma il problema esiste. È un problema talmente complesso che occorre affrontarlo veramente. Questo è il rischio, che le donne continuino a rimanere fuori, e delle garanzie vanno dunque assicurate. Uno « zoccolo » di base – sarà classico, sarà tradizionale – è uno strumento politico fondamentale.

Facciamo i conti con la realtà e diciamo: una percentuale minima alle donne va comunque assicurata, deve essere obbligatoria. La proposta fatta per i contratti di formazione-lavoro di cui alla legge n. 863 è sostanzialmente di assicurare quello sviluppo, dopo di che, quando la cultura si farà avanti, noi faremo i conti con la realtà e diremo che la battaglia è generale.

PRESIDENTE. Vi ringrazio molto e vi rinnovo l'invito a farci pervenire, eventualmente, se lo riterrete opportuno, un supplemento di riflessioni. Sarà, compatibilmente con il nostro lavoro, nostro interesse attivare e tenere vivo questo rapporto. Ogniquale volta voi, anche in relazione al nostro lavoro, riteneste di poterci far pervenire osservazioni, sappiate che c'è questa apertura totale, unanime,

perché riteniamo sia il modo migliore di legiferare. Talvolta è un grosso affanno cercare di compiere il proprio lavoro non solo bene, ma in modo tale che porti dei segni precisi anche nelle direzioni verso le quali si può operare.

Vi saluto e vi ringrazio molto; consentitemi anche a nome di tutti i colleghi di formularvi gli auguri più sinceri per le prossime festività, sperando che l'anno prossimo vi sia qualche elemento di maggiore serenità, che possa portarci a guardare verso l'avvenire con maggiore tranquillità di quanto non ci sia consentito oggi.

Audizione del presidente della Commissione lavoro del CNEL, dottor Piero Boni, e del segretario generale del CNEL, dottor Valentino Valentino.

PRESIDENTE. Nel salutare il presidente Boni e il dottor Valentino, esprimo la gratitudine della Commissione per quanto vorranno dirci circa l'applicazione della legge n. 863, considerando quale osservatorio sia il CNEL, al quale potremo sempre, comunque, come prevede anche il nostro regolamento, chiedere qualche ulteriore indicazione e qualche supplemento di osservazioni. Anche per questo eventuale impegno successivo li ringrazio fin da ora.

VALENTINO VALENTINO, Segretario generale del CNEL. Signor presidente, onorevoli deputati, la Commissione lavoro del CNEL ha svolto in questi anni una attentissima analisi del lavoro. Non a caso il CNEL si espresse *ab origine* sulla legge n. 285; con un parere sul relativo disegno di legge, il che avvenne nell'assemblea del 2 giugno 1978. In quella sede, da parte di tutte le organizzazioni presenti furono espresse molte perplessità sul carattere, se non restrittivo, comunque abbastanza particolare del disegno di legge, che era d'altronde l'espressione di quei tempi. Fu quella la prima volta in cui il CNEL si fece carico dell'occupazione giovanile. Già allora il problema si pose in termini di una maggiore snellezza di

strutture e movimentazione del mercato del lavoro, e si pose l'accento sulla difficoltà (che è tuttora presente) di trovare il modo in cui realizzare sia la mobilità, sia forme di reclutamento di personale che, ferma restando la struttura organizzativa, senza dubbio affidata allo Stato – e non potrebbe essere diversamente – consentisse una occupazione giovanile che noi ci auguriamo aggiuntiva, come per la legge n. 863. Speriamo che questi strumenti consentano di operare in tale direzione.

Vorrei ora sottoporre all'attenzione della Commissione un'altra pronuncia importante, quanto al suo valore politico, adottata dal CNEL: quella relativa alla famosa « giungla retributiva », in cui vi si fa riferimento indiretto a questa problematica. Ricordo che nelle sue considerazioni conclusive, il Senato prese a base proprio questa pronuncia, del 24 gennaio 1978.

Ricordo poi che nell'aprile 1982 abbiamo espresso un parere sul disegno di legge relativo alla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale, che fu preceduto nel 1981 da osservazioni e proposte in cui si rilevava l'esigenza di prevedere forme diverse di reclutamento di personale, e si sottolineava che per il pubblico impiego il problema era pertanto più complesso.

Connessa al tema dei contratti di formazione è l'indagine-dibattito del 1980 (che ha prodotto il disegno di legge – uno dei pochi del CNEL – sulla riforma dell'orientamento scolastico e professionale), in cui affermammo l'esigenza di attuare un collegamento tra l'orientamento scolastico e la formazione professionale. Si parla di contratti di formazione, ma molto spesso manca proprio l'impostazione della formazione. Il problema non consiste tanto nel fatto che l'azienda può mutare il contratto di formazione in un contratto definitivo per il dipendente che ha scelto nominativamente; il problema vero è nel tipo di formazione che si dà al lavoratore e nel considerare se effettivamente i contratti di formazione possano servire ad un'opera di qualificazione del

personale e, al limite, di supplenza della scuola. Molto spesso, infatti, i giovani da inserire in un'impresa non hanno un sufficiente grado di preparazione e di conoscenza del fenomeno produttivo. In questo momento credo che l'unica *chance* da giocare sia quella di legare, nei limiti del possibile, alla produzione (in cui il fattore tecnologico sta assumendo un valore determinante anche ai fini della qualificazione professionale dei singoli) la formazione. Non a caso, nel « piano De Michelis » si fa riferimento a questa esigenza di formazione tecnologica, che viene definita fondamentale. In sede di modifica della normativa non sarà perciò inopportuno approfondire anche il problema dell'aggancio con l'orientamento scolastico. Nell'ambito di questa indagine potreste dunque valutare, anche sulla base della esperienza tedesca sull'orientamento scolastico e professionale, la creazione di una struttura, ad esempio una garanzia, per formare i formatori. Infatti, il degrado del sistema formativo italiano è dovuto proprio al fatto che non vi sono buoni formatori.

Il disegno di legge del CNEL sull'orientamento scolastico e professionale è stato disatteso, nel senso che non ha meritato nemmeno la nomina di un relatore. Vi sono state due udienze conoscitive in materia, che hanno però portato a risultati modesti.

Tra le nostre attività che vi possono interessare più direttamente segnalo poi le osservazioni e le proposte concernenti « previsioni, tendenze ed evoluzioni relative all'impiego di fattori umani e del reddito in agricoltura », con particolare riguardo all'occupazione giovanile; le osservazioni e proposte sulla revisione della legislazione sul rapporto di lavoro; un parere informale sul documento, predisposto dal ministro del lavoro, sulla politica occupazionale per il prossimo decennio, espresso nel dicembre 1984; un parere sugli accordi interprofessionali in agricoltura.

Ribadendo infine che il CNEL è sempre disponibile a collaborare con la Commissione, cedo la parola al dottor Boni,

presidente della commissione lavoro del CNEL, grande esperto in materia, e che si è intensamente impegnato in questo campo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al dottor Boni, vorrei dire al dottor Valentino che la Commissione terrà presente la sua disponibilità ad una collaborazione. Riteniamo essenziale il parere del CNEL su aspetti specifici dell'indagine che stiamo svolgendo e che cercheremo di arricchire con protezioni esterne. Esamineremo anche il lavoro che al riguardo ha compiuto l'ISFOL, per cogliere punti significativi dell'esperienza realizzata finora. Quando sarà più chiaro il panorama di assieme e cominceranno ad emergere concretamente possibilità di iniziative specifiche di modifica della normativa attuale e di introduzione di nuovi strumenti, ci saranno di grande ausilio i suggerimenti, i pareri e le indicazioni di un organo così rappresentativo e qualificato quale è il CNEL.

Do ora la parola al dottor Boni.

PIERO BONI, Presidente della Commissione lavoro del CNEL. Signor presidente, desidero innanzitutto fare una premessa. Non esiste una pronuncia ufficiale del CNEL sulla legge n. 863, in quanto non richiesta. Esistono però, come è stato ricordato, pronunce del CNEL su molti aspetti dei provvedimenti poi contenuti nella legge n. 863. Forse è inutile rilevarlo, ma, per quanto riguarda i contratti di solidarietà, risale addirittura al 1978 la pronuncia in materia di occupazione giovanile e al 1981 il parere sul *part time*. Quindi, ci sono queste pronunce parziali, dalle quali si può dedurre l'indirizzo del Consiglio su tali argomenti, anche se non possediamo dati nostri per quanto riguarda l'attuazione della legge.

I contratti di solidarietà rappresentano l'aspetto più negativo della legge n. 863, nel senso che è stato solo parzialmente raggiunto l'obiettivo che il legislatore si era prefisso con questo strumento. Il giudizio è confermato dai dati: nel periodo maggio 1984-settembre 1985 constano a

noi, per mezzo del Ministero del lavoro, 12.447 lavoratori interessati, per 204 contratti. È una cifra modesta. Secondo noi, poi, il dato è impreciso per difetto, perché molte contrattazioni aziendali sono in parte non rilevate (non che non siano sfuggite, perché il procedimento è pubblico e le autorizzazioni richieste sono notevoli, per cui i contratti si conoscono, ma sono sfuggite alla rilevazione). L'istituto non ha dunque costituito un elemento che consentisse un'azione più completa e socialmente meno grave per quanto riguarda i processi di ristrutturazione.

L'altro dato, che è poi costante per ogni aspetto della legge, è che non risultano contratti al sud; non che non ci sia stato qualche processo di ristrutturazione: ce ne sono stati, purtroppo, anche nel sud, ma non risultano contratti.

Una delle difficoltà che viene evidenziata, e sulla quale io però nutro perplessità, da chi avuto qualche esperienza in materia è che gli organizzatori sindacali, che frequentano la Commissione lavoro del CNEL, insieme con alcuni esponenti imprenditoriali dicono che su questi aspetti una regolamentazione legislativa soddisfacente è difficile. Quindi, non si ricorre ad uno strumento simile nonostante che, una volta applicato, i vantaggi per l'impresa non siano irrilevanti.

Il contratto di formazione-lavoro, di cui all'articolo 3 della legge, è invece uno degli aspetti più interessanti e in maggiore sviluppo, superati i periodi di rodaggio che hanno contrassegnato tutti i vari istituti di cui alla legge n. 863, fra l'altro disciplinati dapprima da una serie di decreti-legge, che aveva alle volte introdotto elementi di incertezza e di perplessità. Attualmente, sempre per il periodo che ho indicato (maggio 1984-settembre 1985), risultano presentati 59.540 progetti, interessati 141.828 lavoratori, assunti 81.617 lavoratori.

Un primo elemento di valutazione, che comporta anche un giudizio, è che la differenza fra i lavoratori interessati e quelli effettivamente assunti è notevole, e questo può avvalorare l'ipotesi, avanzata par-

ticolarmente in campo sindacale, che si sia adoperato in parte questo strumento come « deposito » di manodopera. Questa è la seconda delle obiezioni, perché il dato è indicativo e si mantiene costante nel tempo. Il 61 per cento dei lavoratori assunti sono maschi. La classe di età maggiormente interessata è quella fra i 19 e i 24 anni, pari al 67 per cento, mentre quella tra i 25 e i 29 anni registra una quota pari al 19 per cento. Il contratto di formazione-lavoro (questo è il dato rilevante) interessa particolarmente l'industria: sono 51 mila i lavoratori interessati, pari al 63 per cento, i servizi circa il 36 per cento. Essi sono così diffusi dal punto di vista della distribuzione geografica: 62 per cento al nord, 32 per cento al centro, 6 per cento al sud (e siamo a quella nota costante, che purtroppo richiamo ancora una volta).

Due osservazioni: una l'ho colta negli ambienti sindacali dei lavoratori e, tengo a ribadire, è anche la mia personale impressione. Contratti di formazione-lavoro: la cosa più dubbia è se effettivamente corrispondano appieno alla loro definizione di contratti di lavoro e formazione. Malgrado le misure e malgrado la stessa legge giustamente su questo aspetto adottò cautele fino al punto che, qualora il lavoratore interessato dimostri di non avere usufruito della formazione, addirittura il rapporto di lavoro può essere trasformato, dopo due anni, in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, malgrado alcune di queste sacrosante garanzie, sono convinto che essi non corrispondono alle finalità della legge. Il dato è indicativo: il 65 per cento dei contratti è stato stipulato in aziende fino a 49 dipendenti. Ora, ci può essere certamente un rapporto umano notevole, che magari fa di quel lavoratore un bravo lavoratore specializzato, ma, a mio avviso, non possiamo considerarlo un contratto di formazione. Però si tratta di uno strumento di larga diffusione, che ha concorso abbastanza alle finalità complessive che si assegnavano allà legge, considerata la fase in cui ci troviamo, in cui l'obiettivo prioritario è di togliere i giovani dalla strada.

Il contratto di lavoro a tempo parziale è uno degli strumenti in ascesa, infatti, mentre nei primi otto mesi di applicazione della normativa i contratti stipulati erano pari al 33 per cento del numero complessivo, negli ultimi nove mesi questa quota è salita al 66 per cento, per un totale di 125.333 contratti. In questo ambito prevalgono i servizi (89.121 contratti, pari al 72 per cento); il settore industriale è presente con il 27 per cento (33 mila contratti) del totale complessivo, mentre la percentuale riferita all'agricoltura è soltanto simbolica (0,12 per cento); i dati relativi al nord, al centro ed al sud del paese sono, rispettivamente, pari al 76, al 20 ed al 24 per cento. Nel meridione prevale la presenza femminile: 96.607 donne, pari al 78,4 per cento della forza-lavoro, rispetto a 26.626 uomini, pari al 21 per cento.

A mio avviso, è necessaria una riflessione che credo sia doveroso sottoporre alla Commissione, anche se essa comporterebbe un lunghissimo discorso, che certamente non può essere affrontato in questa sede. Anche questi dati denotano quanto fosse marcata l'esigenza di dare finalmente, come è avvenuto con la legge n. 863, un assetto giuridico al lavoro a tempo parziale. Il paese ha perso del tempo: a mio avviso, ed a giudizio di molti esponenti del CNEL, siamo di fronte ad un dato sociale di notevole rilievo, nel senso che siamo andati incontro ad esigenze realmente esistenti non solo per quanto attiene all'ingresso nel mondo del lavoro della manodopera femminile, ma anche sotto il profilo di una valorizzazione della medesima, in contrasto con coloro i quali ritenevano che questo fosse l'inizio di una diminuzione della parità dei diritti fra uomo e donna.

Aggiungo, a conferma di questa mia valutazione, che il rapporto tra forza-lavoro femminile e maschile si inverte nelle regioni meridionali, dove, oltre alla scarsità di contratti, si registra una prevalenza di manodopera maschile.

Va detto, inoltre, che circa il 20-22 per cento dei contratti a tempo parziale è trasformato in contratti a tempo pieno.

In ordine alle modifiche, io mi rimetto alle osservazioni del CNEL, condivise unanimemente. Si avverte l'esigenza di un ben definito quadro giuridico, specialmente in relazione ad alcuni aspetti previdenziali. Come sta dimostrando lo sviluppo dei contratti e il progresso, assai notevole, di ogni settore su questo piano, talvolta è meglio ricorrere al perfezionamento contrattuale che non intervenire, anche se taluni aspetti previdenziali certamente esigono soluzioni di ordine generale; io debbo dire, però, che darei molto spazio alla sperimentazione contrattuale.

Desidero concludere con brevissime valutazioni complessive sulla legge. Le vicende tormentate che ne hanno preceduto l'approvazione sono note, e quindi non debbo richiamarle in questa sede. Fra coloro che sperimentano la normativa, così come nel dibattito politico-sindacale e in parte nella dottrina, è presente il quesito se l'occupazione consentita da questa legge debba essere considerata sostitutiva o aggiuntiva: io credo, allo stato delle informazioni di cui si può disporre e per il fatto che nessuna indagine è stata svolta, che tale quesito rimanga ancora sospeso. La mia personale impressione è che la legge consente occupazione in parte sostitutiva e in parte aggiuntiva (intorno al 20 per cento). Su questo punto sono in contrasto con i giudizi molto più severi che sono stati espressi anche recentemente: ad esempio, quello contenuto nel rapporto CENSIS, che parla di esiti molto limitati, anche se non li qualifica.

Un altro aspetto che sarebbe interessante approfondire, ma sul quale non posso assolutamente dare alcuna indicazione, è quello relativo al calcolo del costo economico di questi provvedimenti. Se dobbiamo attendere le statistiche dell'INPS, dobbiamo adeguarci ai tempi propri della burocrazia di questo istituto (che, per altro, non è responsabile della sua elefantiasi).

Come giudizio generale, si può dire che la legge n. 863 ha consentito una flessibilizzazione rispondente alla situazione del mercato e del rapporto di lavoro; rimane però la presa d'atto che essa non ha portato alcun giovamento al

sud. Se si volesse usare un'espressione colorita, si potrebbe dire che « è piovuto sul bagnato » per il nord (anche se in questa parte del paese vi erano alcune situazioni molto gravi, quale quella della zona di Torino, che avevano bisogno non solo di questo, ma anche di altri provvedimenti). Tuttavia, la situazione del Meridione, dove è concentrata la maggiore percentuale della disoccupazione giovanile, rimane grave e su di essa la legge n. 863 finora non ha inciso. Bisogna però lasciare a questa normativa ancora del tempo per consentire che essa dispieghi tutti i suoi effetti, visto che ha cominciato ad essere applicata solo nella seconda parte di quest'anno. Forse, occorrerà cercare di migliorare gli strumenti di rilevazione relativi a questo provvedimento, affinché le valutazioni possano essere più tempestive di quanto non sia avvenuto fino ad oggi.

PRESIDENTE. Dottor Boni, la ringrazio molto per questi spunti di riflessione, frutto della sua esperienza e delle sue valutazioni. Prima che i colleghi le pongano delle domande particolari, vorrei però precisare al dottor Valentino, rispetto alla nota di amarezza che ha accompagnato il suo intervento nella parte in cui ha affermato che la proposta di legge formulata dal CNEL nella passata legislatura non meritò altro che la nomina di un relatore e poche audizioni, che in questa legislatura — come saprà — la proposta è stata raccolta da un parlamentare, che ne ha trasfuso il contenuto in una sua proposta, assegnata alle Commissioni riunite lavoro e pubblica istruzione; di essa e di altre proposte di legge è stato redatto un testo unificato, ora in discussione; quindi, il seme è gettato. Il CNEL, anche se attraverso un parlamentare, ha trovato la dovuta attenzione, e il provvedimento non è stato archiviato. Ho voluto specificare questo dato, perché è sempre bene essere sereni e valutare le cose non pessimisticamente.

VALENTINO VALENTINO, *Segretario generale del CNEL*. Signor presidente, volevo

solo dire che su quella proposta di legge, in quella legislatura, non ci fu altro che la nomina di un relatore, mentre il *repêchage* fatto intelligentemente da un deputato ci ha consentito di non affrontare il problema di una nuova iniziativa legislativa; così mi si offre l'occasione per dare atto a quel deputato di aver compiuto questo gesto.

ALFONSO GIANNI. Volevo porre da tempo una questione: il ministro del lavoro ha detto in aula che non è in grado di dire quali siano gli effetti occupazionali della legge n. 863. Le organizzazioni datoriali di lavoro non sono in grado di dare questa valutazione; le organizzazioni sindacali non esprimono valutazioni, ma in questo caso sono più pessimistiche di quelle già sentite. Le organizzazioni giovanili, che poi per definizione sono un po' « garibaldine », non hanno strumenti, non hanno pazienza, non posseggono i dati. Vorrei sapere allora se non valga la pena, tra le conclusioni che dovremmo trarre alla fine di questa nostra indagine, di porre un problema, e cioè che quando si vara una legge particolarmente importante e significativa si dovrebbe accompagnare anche la sua applicazione con un osservatorio che coinvolga magari le strutture già esistenti, ma che sia mirato, *ad hoc*, in modo tale che si seguano gli effetti della legge e si abbiano riscontri meno legati alla sensibilità di ciascuno.

Per quanto riguarda la seconda gestione, stando a quanto ha detto il dottor Boni, di questa legge è in ascesa e ha funzionato la parte relativa agli istituti che portano ad una flessibilizzazione dell'entrata nel posto di lavoro, connessi con forme di incentivazione di vario genere che, in un qualche modo, rispondono alle esigenze datoriali. Ciò non esclude che si pongano anche esigenze dei giovani; nella fattispecie, non funzionano contratti di solidarietà, mi è parso capire, sia del primo, sia del secondo tipo, ma particolarmente — ormai lo sappiamo — del secondo tipo.

Tutti i dati relativi all'occupazione concordano, e da questo punto di vista

sono gli unici assolutamente certi, perché il calcolo si fa in fretta: sono pochissimi i contratti che non presentano un vantaggio per il datore di lavoro, ma un vantaggio prevalentemente per i lavoratori. Emerge, quindi, un quadro un po' preoccupante dell'utilizzo che è stato fatto di questa legge, quando invece essa aveva all'origine il decreto-legge scaturito dagli accordi sindacali « di San Valentino », e doveva essere il risvolto « buono » dell'amara pastiglia della « scala mobile », doveva trattarsi del versante compensativo a favore delle organizzazioni dei lavoratori, degli interessi più diretti dei lavoratori, che non sempre sono in conflitto assoluto con quelli datoriali.

Vorrei sapere se una interpretazione di questo genere sia in qualche modo possibile, se non sia troppo maliziosa dal punto di vista politico e se ne consegua che, in riferimento all'asse del nostro intervento correttivo (sia in sede di revisione della legge n. 863, sia, ad esempio, di riforma della Cassa integrazione) noi non dobbiamo rafforzare, dal punto di vista legislativo, quasi un obbligo per i datori di lavoro ad utilizzare i contratti di solidarietà, invece della Cassa integrazione a zero ore, prevedendo elementi più cogenti. Ciò naturalmente senza sostituirsi alla contrattazione con le parti sociali, ma rafforzando questa parte, che appare la più debole e la più inapplicata, di una legge che, invece, era nata proprio per tale scopo.

E chiedo scusa, signor presidente, se sono andato al di là di una semplice domanda.

PRESIDENTE. Non deve scusarsi, onorevole Gianni, lei sa che io non la penso in maniera dissimile, soprattutto per quanto riguarda il proposito iniziale di questo provvedimento, che tra l'altro mi vide impegnato come relatore, fino a quando mi accorsi che lungo la strada stava perdendo le connotazioni di origine.

LAURA BALBO CECCARELLI. Vorrei riprendere due punti già accennati, uno di tipo conoscitivo e uno di valutazione poli-

tica. Sul piano conoscitivo mi domando se non dovremmo darci degli strumenti (oltre a basarci sulle rilevazioni dell'ISTAT, forse sarebbe opportuno prevedere anche un incontro con altri istituti di ricerca) per rilevare qualcosa che è probabilmente nei dati relativi all'andamento del mercato del lavoro e che gli strumenti esistenti non rilevano.

Quando noi diciamo che solo una percentuale molto piccola dei contratti di formazione-lavoro si trasforma in assunzioni (lo sentiamo ripetere), da un lato ciò porta immediatamente a dare una valutazione negativa della situazione, dall'altro diventa interessante sapere se, a medio termine, i lavoratori coinvolti in contratti di formazione-lavoro abbiano un percorso diverso di inserimento nel mercato del lavoro. Non possiamo limitarci a rilevare che si trasformano, in un breve periodo o addirittura immediatamente, solo pochi contratti, perché questa sarebbe una lettura non inutile, ma estremamente riduttiva, soprattutto se ragioniamo in termini di mercato del lavoro del futuro, in cui entrate e uscite saranno probabilmente più rapide di quanto in passato non sia avvenuto. Mi sembra che, se indicassimo anche soltanto rilevazioni campionarie o momenti di verifica su questi programmi, forse conosceremmo di più come si strutturano le vicende lavorative da questo momento in poi.

Come valutazione sul piano politico, voglio introdurre un altro emendamento che è sotto gli occhi di tutti. Ci sembra di capire che le tradizionali differenze e disuguaglianze geografiche e di sesso del nostro paese in questo caso vengano confermate. Non riusciamo in nessun modo a vedere una modificazione in tal senso, il che non stupisce. Mi domando se non dobbiamo sottolinearlo e porci come problema esplicito quello di invertire in qualche modo questa tendenza, se crediamo in certi assunti, che continuiamo a ripetere, di promozione e di uguaglianza a favore delle categorie discriminate.

STEFANO ROSSATTINI. La mia prima domanda riguarda una vostra valutazione

in relazione alla necessità che, di fronte alla drammaticità e complessità della disoccupazione giovanile, ci siano diversi tipi di risposta. Nelle riflessioni che sono state fatte prima dal dottor Valentino, poi dal presidente Boni, mi è parso di cogliere una valutazione giustamente negativa sulla distanza che c'è tra la scuola e il mondo del lavoro, per cui il richiamo alla necessità di una legge sull'orientamento scolastico e professionale non era certamente fuori luogo.

Mi è sembrato anche che le vostre osservazioni non siano tutte positive sulle diverse forme che le leggi prevedono per l'ingresso dei giovani nella vita lavorativa. Io credo che non ci debba essere una risposta unica. L'esperienza degli altri paesi in questo settore è fatta di una molteplicità di proposte nei confronti dei giovani, per arrivare ad un disegno più organico, per il quale forse non siamo ancora culturalmente attrezzati, anche in relazione alla riforma dell'apprendistato. Prima di voi abbiamo ascoltato la consulta dei giovani ed abbiamo riscontrato elementi di novità positivi: mi riferisco alla loro volontà di misurarsi sui problemi concreti ed alla richiesta di una revisione legislativa profonda, ad una legislazione organica, meno disarticolata, meno complicata di quella attuale.

La seconda domanda che ho rivolto prima a quei giovani, ma alla quale essi non hanno fornito una risposta, è la seguente: verso quali settori e quali figure professionali questi nuovi istituti, questi strumenti per l'ingresso nel mondo del lavoro debbono rivolgersi?

Una previsione che è stata fatta poco tempo fa, di tre milioni di nuovi posti di lavoro, non del tutto nuova come stima, è accettabile e interessante, ma si tratta di posti di lavoro prevalentemente rivolti a settori diversi e tecnologicamente avanzati. Non credete che i nuovi strumenti legislativi debbano rivolgersi soprattutto a questi settori e a queste figure professionali?

PIERO BONI, *Presidente della Commissione lavoro del CNEL*. Vorrei rispondere

agli onorevoli Gianni e Balbo Ceccarelli sul metodo. È certamente auspicabile e importante seguire l'evoluzione dell'applicazione di questi provvedimenti e del fenomeno in se stesso e quindi è utile un osservatorio preciso, ma può anche essere utile cercare di rendere più efficienti e rispondenti le strutture della nostra amministrazione. Certi dati vengono rilevati con notevole lentezza e in maniera molto artigianale. Oggi l'ISTAT non possiede questi dati. Io presiedo anche un istituto di ricerca. Insieme abbiamo condensato la nostra analisi sugli *stock* e i flussi, però abbiamo constatato, circa l'andamento dell'occupazione, che in relazione agli stessi dati ISTAT ci sono dei grossi interrogativi. Infatti, la data di rilevazione dei flussi è estremamente importante e può falsare qualunque rilevazione. L'aspirazione di arrivare, ad esempio, ad un indice che misuri entrata ed uscita deve oggi muoversi da tecniche estremamente artigianali ed empiriche. Questa è una piccola parte di un problema che, purtroppo, è molto più vasto.

Debbo rispondere ora all'onorevole Gianni sulla valutazione complessiva della legge. Capisco benissimo che ci possano essere differenze simili a quella della bottiglia mezza vuota o mezza piena, e in questa sede siamo proprio a una considerazione di questo genere, come valutazione complessiva della legge.

Aggiungo che non è possibile dare secondo me un giudizio sull'istituto del contratto di solidarietà, perché, per traversie note, esso è arrivato tardi, essendo la ristrutturazione nel settore industriale italiano avvenuta tra il 1980 e 1985. Oggi neanche una migliore impostazione di questi contratti potrebbe portare a miglioramenti del rendimento dell'istituto. Certamente è stata introdotta una flessibilizzazione che in larga parte è venuta incontro anche ad esigenze imprenditoriali. Rimango personalmente convinto (e anche i nostri lavori lo confermano) che, però, sul tipo di trasformazione in atto, sulla struttura economica e di conseguenza anche occupazionale italiana, anche a breve termine, indubbiamente ele-

menti di flessibilizzazione andavano oggettivamente introdotti, perché tali elementi vengono incontro anche alle esigenze del nuovo tipo di lavoratore.

Credo che anche i giovani abbiano confermato questa affermazione.

La riforma della Cassa integrazione non rientra nella legge n. 863. Su questo punto le difficoltà ancora sussistono, per la mancata concordanza, che è ben nota, dello schieramento sindacale su misure di questo genere.

È certo che come quella tendente ad utilizzare in maniera più produttiva per gli interessati, ma anche per l'economia del paese, le ingenti risorse che sono destinate e sono tuttora destinate, anche se l'indice è in leggero decremento, alla Cassa integrazione, è un problema attuale.

Sul problema sollevato dall'onorevole Balbo Ceccarelli, debbo dire che nell'applicazione della legge n. 863 non vedo elementi discriminatori tra uomini e donne. Anzi, la mia opinione personale è che questo provvedimento ha concorso, in generale, ad una maggiore parità.

Per quanto riguarda i contratti di formazione, un giudizio su di essi è ancora prematuro, in quanto siamo appena ai primi mesi di applicazione, mentre la loro durata è di due anni. Non mi sento di fare previsioni, anche se si può constatare che i giovani assunti si stanno facendo strada, e ciò costituirà un elemento positivo alla fine del periodo della prestazione di lavoro.

Per quanto riguarda l'utilità del provvedimento sull'ordinamento, non sarei sincero verso la Commissione se non dicessi che oggi, nel quadro della riforma complessiva della scuola superiore, forse il congegno previsto a suo tempo non corrisponde più alla situazione.

Sono favorevole ad una maggiore articolazione delle possibilità di ingresso dei giovani e penso che se ne possano trovare anche altre. Per mia diretta esperienza, posso dire che, in Francia, questo tipo di legislazione non ha però portato a risultati notevoli. Non si può fare un paragone con la Germania, perché in quel

paese vi è una struttura economica differente ed è usato in misura estensiva l'apprendistato. Una riforma dell'apprendistato potrebbe certamente essere utile anche in Italia, così come una riforma del collocamento è auspicabile perché alcuni indirizzi sono, purtroppo, largamente superati. Occorre pertanto pensare a forme veramente nuove e del tutto originali di collocamento. Inoltre, non è assolutamente detto che il collocamento debba essere sempre funzione pubblica. È questa un'eredità che ci hanno lasciato gli alleati, ma penso che dopo quaranta anni occorra un certo ripensamento sul problema.

Quanto alle metodologie di rilevazione vorrei ancora dire che non sono convinto, e ciò in base a indagini condotte in altra sede, della effettiva attendibilità dell'indagine ENEA. Fra un anno, essendo — come detto — presidente di un altro istituto di ricerca, che è la fondazione « Giacomo Brodolini », e volendo dedicare l'anno 1986 ad un'indagine sulle nuove professioni, sarò in condizione di rispondere dettagliatamente alla domanda. I dati ENEA sono frutto di una particolare metodologia che non è completa e che necessita di esperienze più ampie, che si sono svolte in campo europeo e che, come Istituto, noi tendiamo ad utilizzare.

VALENTINO VALENTINO, *Segretario generale del CNEL*. A quanto detto dal dottor Boni vorrei aggiungere solo due riflessioni personali. Per quanto riguarda gli scenari occupazionali, l'ENEA effettivamente ha compiuto un notevole sforzo di immaginazione, così come il FORMEZ, pur se in tono minore. Il dato comunque che emerge è la necessità di orientare la formazione professionale attraverso una alfabetizzazione informatica e un apprendimento dell'*high tech*. È questo un elemento che potrete analizzare in sede di valutazione dei dati. L'orientamento prevalente è quello di prevedere un intervento diretto a favorire una specifica forma di alfabetizzazione, anche al di là del « progetto De Michelis », ossia un intervento mirato per fare in modo che sia

a livello di specializzazione (questo riguarda minoranze), sia a livello generale vi sia un'acculturazione di base, come si sta verificando a livello massiccio in Francia, dentro e fuori le scuole. Da noi l'arretratezza è assoluta, si procede per tentativi, per cui la Commissione potrebbe proporre che nella nuova legge finanziaria, se non sarà possibile prima, si prevedano finanziamenti *ad hoc*.

Questo discorso mi richiama al problema delle forme diverse di occupazione. In base all'articolo 12 del disegno di legge finanziaria è stato approntato uno strumento occupazionale assolutamente unico, frutto dell'iniziativa congiunta del Ministero del lavoro e di quello dei beni culturali. Si stendono progetti da parte del Ministero e degli istituti competenti, che vengono poi trasmessi al CIPE. Una società appalta questi progetti e assume conseguentemente manodopera, la professionalizza in un certo modo e la immette nel ciclo produttivo con contratti a termine. Si tratta di un'esperienza che la Commissione ha presente, ma che risulta particolarmente interessante così come modulata nell'articolo 12 della legge finanziaria.

Nel ribadire la disponibilità del CNEL a collaborare con la Commissione per svolgere anche indagini particolari, aggiungo che nel progetto di riforma del CNEL è previsto, all'articolo 18, che esso dovrebbe avere una banca-dati sui fenomeni economico-sociali. Il CNEL non dovrà sostituirsi a nessun ente, ma dovrà solo coordinare i dati e fare in modo che vengano accettati come veritieri dalle forze produttive, dai sindacati e dagli imprenditori e possano essere di chiarimento per il Parlamento, che è l'unico organo che può decidere con cognizione di causa. Già ora possiamo offrire parametri di riferimento e di confronto — quando ne siamo richiesti o anche di nostra iniziativa —, ma con la riforma del CNEL questa possibilità senza dubbio aumenterà.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente i nostri ospiti, vorrei rilevare che siamo

particolarmente interessati anche all'ausilio che potrà esserci fornito da parte di altri istituti specializzati, anche in relazione a specifici incarichi che sono stati conferiti di recente dal Ministero del lavoro, e che hanno determinato qualche apprensione e qualche critica all'esterno. In ogni caso, la nostra Commissione è interessata a tutti gli apporti che le potranno pervenire.

Audizione di dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'audizione di dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: professor Antonio D'Harmant François, dottor Riccardo Catelani, dottor Giuseppe Caccopardi, dirigenti generali, e professor Francesco Liso, capo dell'ufficio legislativo, ai quali ovviamente risparmio introduzioni e richiami, perché conoscono molto bene l'oggetto della nostra indagine conoscitiva, e che ringrazio in anticipo per le osservazioni che faranno sulla base dell'esperienza finora svolta, dei dati a conoscenza del Ministero e di quello che gli uffici, anche in periferia, hanno rilevato. Tutto ciò ci servirà in relazione alle modifiche recate da progetti di legge all'esame delle Camere e alle iniziative che il Parlamento dovrà assumere.

ANTONIO D'HARMANT FRANÇOIS, Dirigente generale della direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Signor presidente, mi limiterò ad illustrare articolo per articolo, secondo la sequenza della legge n. 863, le valutazioni che possiamo ricavare dai dati, su cui si soffermerà quindi il collega Catelani.

L'articolo 1 disciplina i cosiddetti contratti di solidarietà « interna ». Al di là di alcuni grossi complessi industriali e di qualche azienda minore, per il resto non si hanno dati molto esaltanti, se così si può dire, o comunque significativi. Per quanto riguarda i contratti di solidarietà

« esterna » (articolo 2), se non erro ne sono stati stipulati soltanto due.

Il discorso si fa invece più articolato quanto all'articolo 3, relativo ai contratti di formazione-lavoro. Abbiamo infatti due dati completamente distinti: quelli che riguardano la competenza delle commissioni regionali per l'impiego e quelli che riguardano la competenza del ministro del lavoro su progetti presentati per più regioni. Sui contratti di formazione e lavoro vi è un distacco abbastanza netto fra le cifre che possono essere fornite per certe regioni centro-settentrionali e quelle che riguardano le regioni meridionali. Probabilmente, una delle cause è che nelle regioni meridionali la fiscalizzazione degli oneri sociali era già un fatto acquisito ancor prima che fossero disciplinati i contratti di formazione-lavoro. C'è poi da tener presente che è stato già adottato il « provvedimento De Vito », che può dare nuovi risultati quanto ai contratti di formazione-lavoro, sia pure per il lavoro autonomo. Comunque, c'è da richiamare, a proposito del contratto di formazione-lavoro, il disegno di legge che reca il piano straordinario per l'occupazione giovanile, che apporta modifiche all'attuale disciplina dell'articolo 3 e, nel contempo, avvia un discorso abbastanza interessante per quanto riguarda i 40 mila contratti di formazione-lavoro che, com'è noto, non attengono a settori marginali.

A questo proposito, la prima impressione è che vi sia una tendenza a stipulare contratti di formazione-lavoro più accentuata nel terziario che non negli altri settori. Del resto, l'agricoltura non è un settore che abbia una grande importanza a questi fini. La seconda impressione, supportata dai dati, è che il contratto di formazione-lavoro trovi maggiore spazio nelle aziende fino a 49 dipendenti, e un certo spazio in quelle fino a 249 dipendenti, mentre meno spazio hanno nelle aziende che superano questi limiti numerici.

Quanto ad una suddivisione tra classi di età, la preponderanza è per i giovani fra i 19 e i 24 anni. Per ciò che riguarda

il titolo di studio, la prevalenza è per la manodopera che ha acquisito la scuola dell'obbligo, quindi per i diplomati, mentre la laurea non ha una grossa incidenza, probabilmente perché (ma è una valutazione del tutto personale) i laureati andrebbero ricompresi in contratti di formazione con un certo peso sul mercato del lavoro, laddove questi contratti di formazione-lavoro, cioè con le caratteristiche attuali, tendono a coprire fasce medie del mercato del lavoro.

L'articolo 4 prevede la ricostruzione delle commissioni regionali per l'impiego in una nuova composizione. Abbiamo trovato difficoltà nella ricostruzione di tali commissioni, perché mancano sul territorio nazionale le designazioni delle regioni, sia da parte delle giunte sia dei consigli regionali: a volte le due s'integrano, a volte manca l'una o l'altra. Le designazioni sono state fatte, per ora, soltanto per il Veneto, il Piemonte e la Valle d'Aosta, e per il Veneto è stata ricostituita la commissione.

Quanto all'articolo 5, relativo al lavoro a tempo parziale, la disciplina ha dato una risposta alle esigenze già presenti sul mercato del lavoro e disciplinate, com'è noto, dalla contrattazione collettiva. I contratti a tempo parziale hanno raggiunto una cifra discreta, prevalendo, naturalmente, la manodopera femminile rispetto a quella maschile, così come prevale la stipulazione di contratti a tempo parziale nel settore dei servizi rispetto agli altri. Come è noto, infine, in agricoltura non esiste la possibilità del lavoro a tempo parziale.

L'articolo 6, invece, disciplina la possibilità di avvalersi del 50 per cento di richiesta nominativa rispetto al totale delle richieste numeriche. Questa norma era già contenuta nel decreto-legge n. 17, convertito nella legge n. 79 del 1983, e continua a dare risultati abbastanza apprezzabili, anche se possono esservi differenziazioni dovute alle cosiddette « richieste dispari ».

Ulteriori precisazioni e valutazioni le fornirà ora il collega Catelani.

RICCARDO CATELANI, *Dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Segretario della Commissione centrale per l'impiego*. Signor presidente, vorrei citare soltanto elementi quantitativi, a puntuale conferma dei dati cui si riferiva il professor D'Harmant.

I contratti di solidarietà (si tratta di dati del settembre 1985), in un anno di attuazione della legge sono stati 204, e i lavoratori interessati 12.447: obiettivamente, una quantità molto limitata. Per quanto riguarda, invece, i contratti di formazione-lavoro (articolo 3 della legge n. 863), i dati sono più cospicui, e forse anche più interessanti nella loro articolazione. I progetti approvati riguardano 154.668 lavoratori e i lavoratori avviati risultano essere, sempre nel settembre, complessivamente 65.621 su tutto il territorio nazionale, 95 mila in ottobre. Questo dato è molto importante, perché è stata approvata una serie di progetti e le aziende hanno proceduto alle assunzioni con una certa gradualità, non tutte immediatamente.

Ora, per la gran massa di progetti approvati si manifesta un consistente sviluppo di questa attività. A tal proposito, proprio stamattina, in un incontro con il ministro, siamo stati invitati a fare delle stime di prospettiva, seguendo il *trend* dei progetti approvati e delle assunzioni avvenute. Esistono modelli matematici, che applicheremo quanto prima, e forniremo queste informazioni, indubbiamente interessanti, alla Commissione.

In sostanza, il problema è il seguente: i progetti approvati sono simili ad autorizzazioni « in bianco » a favore delle aziende. Nei primi mesi di applicazione della legge sembrava attendibile l'ipotesi che le autorizzazioni fossero « riempite » successivamente; più avanti nel tempo si è fatta molto più concreta l'attività riguardante le assunzioni, il che probabilmente dipende, da un lato, dal fatto che le aziende hanno previsto certi cicli di assunzioni e, dall'altro, dal fatto che il sistema si è sostanzialmente « rodato ». Le persone assunte sono per il 66 per cento nell'arco di età tra i 19 e i 24 anni;

per quanto concerne i titoli di studio, il 63,14 per cento ha frequentato la scuola dell'obbligo (il che mette in evidenza che la formazione-lavoro si sviluppa molto con queste classi di età e questi titoli di studio), il 35,19 per cento possiede un diploma e soltanto l'1,63 per cento la laurea.

Per quanto riguarda i settori di attività economica, il 48,8 per cento è rappresentato da operai dell'industria, il 22 per cento da impiegati dei servizi, il 16 per cento da operai nei servizi, il 12 per cento da impiegati nell'industria; una piccolissima percentuale, l'1,2 per cento, riguarda l'agricoltura.

Per quanto riguarda le classi di ampiezza delle imprese, nel 71,9 per cento dei casi si tratta di imprese fino a 49 dipendenti, nel 18,3 per cento di aziende fino a 249 dipendenti, nel 4 per cento di aziende con 250 dipendenti e oltre; le assunzioni si concentrano nelle piccole imprese.

Per quanto concerne i contratti a tempo parziale, come anticipava il professor D'Harmant, sono 123 mila quelli stipulati e 24.079 quelli trasformati da tempo pieno a tempo parziale. Dei 123 mila 96 mila riguardano le donne. In sostanza, una percentuale assolutamente preponderante (pari al 78 per cento circa). I contratti a tempo parziale sono prevalentemente orientati nel settore dei servizi. Sempre preponderante la quota delle aziende fino a 49 dipendenti.

In riferimento ai dati sulla chiamata nominativa e sulla chiamata numerica, essi sono pari, rispettivamente, al 69,1 per cento e al 30,9 per cento. Si tratta di dati relativi al mese di settembre.

GIUSEPPE CACOPARDI, *Dirigente generale della direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*. Quanto alla formazione, di cui mi occupo, esistono due problemi che credo siano importanti per la vostra indagine; un primo problema è di carattere normativo. La legge prevede la possibilità di finanziamenti a carico

del fondo di rotazione regionale. Il comma quarto recita in un modo abbastanza preciso, ma che dà adito a qualche perplessità in pratica, che i progetti di formazione e lavoro che prevedano la richiesta di finanziamento alle regioni debbono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione secondo le modalità previste, e a tal fine le regioni, ogni anno, determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, cioè la quota del fondo di rotazione assegnata a ciascuna regione dal CIPE, da destinare al finanziamento dei progetti. Poi si dice che hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati.

Questa norma ha creato il problema di chi dovesse decidere sull'ammissibilità al finanziamento pubblico, se cioè questo momento decisionale fosse coincidente con l'approvazione del progetto da parte della commissione regionale per l'impiego, o se, viceversa, la regione rimanesse libera di finanziare o no un progetto approvato da tale commissione.

Nei fatti, parecchi operatori hanno utilizzato questa indeterminatezza della legge per premere sulla commissione regionale per l'impiego, nel senso di condizionare le assunzioni all'ottenimento del finanziamento pubblico da parte della regione, innescando in questo modo una pressione politica e sociale sulla regione stessa perché concedesse il finanziamento.

Questo problema non è ancora risolto. Credo sia stato discusso, ma non risolto sul piano nazionale. Esso è stato risolto in modo diverso, nella larghissima maggioranza dei casi con una prevalenza della regione, la quale ha interpretato la legge nel senso di rivendicare a sé la totale libertà di decidere se finanziare o meno un progetto.

Ciò non è così certo, perché nella legge si riprende lo stesso meccanismo del fondo di rotazione. In altri termini, la regione sembrerebbe essere chiamata a stabilire il « tetto » entro cui finanziare i

progetti, e non a decidere quali progetti approvare. Nei fatti, attualmente le regioni hanno ritenuto che, a prescindere da ciò che succede in seno alla commissione centrale per l'impiego, l'impresa deve poi presentare un progetto per il Fondo sociale europeo, entro i termini e con le procedure che tradizionalmente vengono usate per il Fondo sociale medesimo.

Sulla base di questa pratica, noi abbiamo potuto formare alcune piccole statistiche. Il contratto di formazione del lavoro, in realtà, è un tipo che si presenta con varie modalità formative, quindi la domanda che noi inoltriamo alla Comunità europea per il finanziamento potrebbe riguardare contratti di formazione e lavoro, ma essere presentata sotto la specie della formazione a nuove tecnologie o sotto la specie della formazione con prospettiva di impiego abbastanza sicuro per quanto riguarda il Mezzogiorno. Non siamo quindi in grado, almeno per ora, di avere le statistiche totali che si riferiscano al finanziamento dei contratti di formazione e lavoro.

Peraltro, per il 1985 il Ministero del lavoro aveva predisposto dei programmi-quadro, riguardanti esclusivamente i contratti di formazione e lavoro. Ora, poiché la legge è entrata in vigore in dicembre e la scadenza per presentare a Bruxelles i progetti era il 22 ottobre 1984, noi, in attesa che il decreto-legge fosse convertito dal Parlamento, abbiamo presentato dei programmi-quadro che abbiamo riempito nel corso del 1985, quando la legge è stata approvata e le regioni hanno avuto i progetti.

Per quanto riguarda questo tipo di progetti, e in particolare i giovani del sud, i dati in nostro possesso riguardano richieste formulate nel corso del 1985 per 4 miliardi 861 milioni di lire ed un numero di 721 lavoratori. Per quanto riguarda, invece, il centro-nord, i contributi del Fondo sociale europeo sono ammontati nel 1985 a 832 milioni, per un totale di 146 giovani. Questi sono i dati riguardanti i progetti del Ministero del lavoro specifici per i contratti di formazione e

lavoro, con l'avvertenza che il contributo del Fondo sociale europeo è pari alla metà di quello percepito dalle imprese.

Nel 1985 esisteva una modalità di accesso al Fondo sociale europeo intitolato alle attività formative. Esso era finalizzato all'ottenimento di un contratto di lavoro della durata superiore ad un anno. In altri termini, per accedere al Fondo sociale era sufficiente esporre la modalità del contratto di formazione e lavoro per avere il contributo del Fondo medesimo. Qualunque tipo di attività formativa, purché fosse collegata all'ottenimento di un contratto di lavoro della durata superiore ad un anno, poteva quindi avere il contributo del Fondo.

Probabilmente, nel corso del 1985 ci sono stati altri progetti di formazione e lavoro, che non sono passati attraverso il Ministero, attraverso questa specifica azione, riconducibile quindi entro le cifre che ho citato, ma è passato, pur essendo un contratto di formazione e lavoro, sotto altre classificazioni relative al settore o al tipo di formazione impartita.

Dal 1986 in poi noi non avremo più questa possibilità, perché la Comunità europea ha voluto togliere i finanziamenti ai contratti di formazione e lavoro tali e quali, in quanto si è preoccupata dalla diffusione di questo tipo di formazione professionale con il contratto di formazione e lavoro, che si ha anche in altri paesi europei, oltre che in Italia. Di conseguenza, dal prossimo anno non avremo la possibilità di inviare domande di formazione-lavoro tali e quali. In sostanza, si dovrà guardare al contenuto formativo, cioè se la domanda è rivolta alle nuove tecnologie solo per i giovani al di sopra dei diciannove anni o se è in alternativa alla durata minima di quattrocento ore di formazione teorica nel caso di giovani dai quattordici ai diciannove anni. La dovremo considerare come una qualunque altra attività formativa, e solo rispondendo a certi requisiti sarà possibile accedere al Fondo sociale europeo e, di conseguenza, al fondo di rotazione. Deve essere chiaro che non tutti i contratti di formazione-lavoro possono accedere al

Fondo sociale europeo ed al Fondo di rotazione regionale, ma soltanto quelli che rispondono ad alcuni requisiti.

Per quanto riguarda il problema dello *standard* formativo, desidero affrontarlo dal punto di vista finanziario. In moltissimi dei casi, di cui vi ho riferito le cifre, è accaduto che le aziende hanno chiesto l'integrale copertura dei costi - costi aziendali e costo del lavoro -; considerando tutto il periodo di formazione. Da un punto di vista intellettuale possiamo anche convenire che la finalità formativa si riscontra per tutta la durata del contratto. Ma da un punto di vista finanziario, se dovessimo pagare l'intero costo del lavoro per la durata di due anni, oltre tutte le altre spese di formazione (docenti, aule e così via), si arriverebbe ad una falla terribile nel finanziamento delle regioni. Da ciò deriva la ritrosia delle regioni a spogliarsi della titolarità piena dell'approvazione dei progetti. In base all'esperienza della legge sui quarantamila contratti di formazione e lavoro, abbiamo suggerito in sede tecnica al Parlamento di rapportare il finanziamento dei progetti ad un periodo di circa un mese ogni sei. Questo è chiaramente un parametro medio che non ha molto riferimento con la realtà delle singole categorie e dei singoli tipi di contratto.

Certo è che il problema va affrontato e bisogna capire fino a che punto e in che misura le spese sostenute nel periodo del contratto di formazione e lavoro approvato dalla Commissione regionale per l'impiego debbano essere considerate spese di formazione finanziabili attraverso il fondo di rotazione ed il Fondo sociale europeo.

ALFONSO GIANNI. In nessuna delle esposizioni che abbiamo ascoltato è stato espresso un giudizio sulla qualità della formazione, affinché il contratto di formazione e lavoro possa rispondere nei fatti alla dizione che lo connota. La questione è emersa più volte nel corso delle nostre audizioni ed in proposito sono state espresse opinioni diverse, anche perché il problema è stato affrontato da diversi an-

goli visuali. Sarebbe quindi importante sapere quali elementi di giudizio e quali riscontri obiettivi abbiano i dirigenti generali del Ministero.

LAURA BALBO CECCARELLI. Io vorrei sapere quando sarà possibile avere le proiezioni di cui si è prima detto.

RICCARDO CATELANI, *Dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Segretario della Commissione centrale per l'impiego*. Verso la metà di gennaio; ma si tratta soltanto dell'applicazione di un modello matematico.

PRESIDENTE. Vorrei fare una breve puntualizzazione alla domanda dell'onorevole Gianni, perché ritengo dovere del presidente sollevare da un possibile disagio chi viene interpellato. Ovviamente, l'assenza del titolare del dicastero e del sottosegretario delegato in qualche modo condiziona le valutazioni. Non lo dico per una forma di mera cortesia nei confronti dell'onorevole Gianni, che ha posto una domanda pertinente ed interessante, ma per sottolineare che il ministro è impegnato al Ministero del lavoro e il sottosegretario delegato a Palazzo Vidoni per il cosiddetto « tavolo CNEL », per cui non sono potuti intervenire. Ho voluto fare questa notazione anche per dare ragione del perché le prime informazioni sono state in qualche modo asettiche; quelle finali, invece, pregne di valutazioni e di indicazioni. Quindi, le valutazioni che i dirigenti generali faranno eventualmente su quel piano saranno utilizzate dalla Commissione senza trasfusione di compiti né attribuzione dei ruoli.

ALFONSO GIANNI. Sono ben conscio della circostanza ricordata dal presidente, ma volevo sottolineare che, poiché non è la prima volta che ci vediamo, senza voler forzare l'ambito delle competenze di ognuno, tali e tanti sono la stima e il rispetto per i nostri ospiti, che posso anche chiedere loro valutazioni che sicuramente non saranno utilizzate in modo indebito.

PRESIDENTE. Onorevole Gianni, le sue assicurazioni mi confermano che è stato opportuno chiarire questo aspetto.

ANTONIO D'HARMANT FRANÇOIS, *Dirigente della direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.* A parte le ulteriori osservazioni che potranno svolgere i miei colleghi, io ne svolgo di due tipi, traendola dai dati che lei, signor presidente, giustamente ha definito asettici.

Il primo tipo di considerazioni riguarda l'operato delle commissioni regionali per l'impiego. Dal numero dei progetti presentati e dei progetti approvati si evidenzia uno scarto notevole (e questo è già un primo tipo di valutazione); commissioni nelle quali, nell'attuale composizione, la prevalenza è dei rappresentanti dei lavoratori. A quanto mi risulta, le approvazioni dei progetti sono intervenute sempre all'unanimità. Molto spesso vi sono stati non dico delle trattative, ma degli scambi di idee fra componenti o gruppi o sottocomitati della commissione, che poi sono espressione della commissione, e le aziende interessate, al fine di esprimere un giudizio più pertinente rispetto al progetto presentato.

Il secondo tipo di considerazioni deriva da una mia esperienza di carattere personale, in quanto, come è noto, alcuni progetti, quelli interregionali, vengono esaminati dalla commissione centrale e un apposito sottocomitato li approva. Io faccio parte di questo sottocomitato e posso assicurare che l'esame dei progetti è molto puntuale sia rispetto alla politica di entrata sia alla politica di uscita, e ad altri elementi. Abbiamo approvato progetti di un certo spessore anche quantitativo, oltre che qualitativo, come quelli relativi ai collegi professionali.

RICCARDO CATELANI, *Dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Segretario della Commissione centrale per l'impiego.* I dati sono effettivamente asettici, però in qualche misura possono essere anche espressivi. Quando

abbiamo messo in evidenza la presenza di una entità notevolissima di lavoratori che sono assunti come operai nell'industria, in prevalenza in aziende fino a 49 dipendenti, e con la licenza di scuola media inferiore, è abbastanza chiaro che questi sono adibiti ad attività e mansioni non eccessivamente qualificate, per cui la formazione di questo personale si esaurisce presumibilmente in breve tempo. Nei confronti di questi lavoratori è abbastanza evidente che è prevalente la parte dedicata al lavoro rispetto alla parte dedicata alla formazione. Per altri tipi di attività è chiaro che c'è una estensione molto maggiore e più puntuale della parte formativa.

GIUSEPPE CACOPARDI, *Dirigente generale della direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.* Quando si parla della qualità di questi contratti, credo che si faccia di solito riferimento al loro contenuto formativo. Per altro, credo che, a giudizio del Ministero (io sono un po' più imprudente), il fatto di realizzare una incentivazione dei rapporti di lavoro sia sempre considerato positivo. Quindi, i dati numerici che abbiamo sono significativi, ma, se accediamo ad una concezione restrittiva, per così dire, della qualità del contratto di formazione-lavoro, legata al suo contenuto formativo, credo che il problema della valutazione da parte della regione sia molto importante e garantisca che la qualità dei progetti, dal punto di vista formativo, sia per lo meno coerente con le linee programmatiche della formazione professionale che seguono le ragioni medesime e sulle quali il Ministero del lavoro cerca d'influire con la propria azione di coordinamento. Pertanto, le regioni, nel campo della formazione, sono coinvolte in un tentativo di elevamento della formazione professionale verso i livelli più alti. Se in questo quadro le regioni avranno, come hanno, la possibilità di usare il contratto di formazione-lavoro come uno dei canali della formazione, lo faranno sicuramente con gli stessi criteri

che adoperano per autorizzare le altre diverse attività formative. Pertanto, il destino dei contratti di formazione-lavoro è collegato con il destino dell'intera formazione professionale. Se riusciremo ad elevare il contenuto della formazione professionale, come stiamo cercando di fare con le ricerche e gli studi sulla tecnologia nelle professioni, automaticamente questo sforzo di qualificazione della formazione si porterà dietro la qualificazione dei contratti di formazione-lavoro approvati dalle regioni nell'ambito della loro programmazione. Il discorso sul Fondo sociale europeo costituisce un po' una controprova, perché la stessa Comunità economica europea sta elevando i livelli qualitativi di accesso a tale Fondo; di conseguenza, le regioni devono adeguarsi alla maggiore rigidità del Fondo sociale. I progetti che ricevono finanziamenti pubblici, dunque (limitandomi a questo sottosectore dei contratti di formazione-lavoro), sono soggetti a tutti i controlli qualitativi del caso. Riceveranno i benefici che riusciremo ad apportare nell'ambito della formazione professionale. Non entro nel merito dei progetti che non ricevono finanziamento pubblico, perché le cifre ad essi relative sono quelle che sono. Probabilmente, se l'evoluzione legislativa consentirà di giungere ad altre forme del rapporto di lavoro, il problema relativo alla pressione che in questo momento viene esercitata sull'unica figura disponibile per le imprese (il contratto di formazione-lavoro) si ridurrebbe. E credo che questo tema riguardi quotidianamente questa Commissione.

FRANCESCO LISO, *Capo dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*. Il mio punto di osservazione, in verità, è parecchio differente da quello dei colleghi che sono in *line*. Desidero esporre questa breve puntualizzazione anche perché le regioni, ritengo, avranno informato la Commissione del contenzioso con loro esistente in rapporto ai contratti di formazione-lavoro. Rispondo, tra l'altro, anche all'onorevole Gianni, che ha domandato se si effettui o

meno una reale attività di formazione. Credo che su questo tema non molti potrebbero dare una risposta precisa: solo una ricerca potrebbe appurare la realtà. Per quello che riguarda l'esperienza della commissione centrale, è stata fornita una testimonianza diretta. A parte tali aspetti, comunque, non si può escludere che, per l'utilizzazione di questo istituto, possano esistere tensioni derivanti dall'incoerenza del quadro normativo nel quale esso è chiamato ad operare, come ha osservato il dottor Cacopardi. In effetti, forse, la mancanza di una disciplina relativa al lavoro a termine può spingere ad una utilizzazione impropria del contratto di formazione-lavoro. Anche il contratto di solidarietà si trova a funzionare, in mancanza di una nuova disciplina della Cassa integrazione, in una forma impropria. Comunque, credo che, da un punto di vista teorico, si debba in ogni caso essere consapevoli che la normativa è stata volutamente formulata, sia in sede ministeriale, sia pure nel corso dei lavori parlamentari, tenendo presente un concetto di formazione molto più ampio di quello al quale si fa riferimento nell'esperienza regionale. Diventa formazione anche il semplice addestramento, in una accezione assai lata. All'ampiezza estrema dei contenuti della disposizione, infatti, fa riscontro l'ampiezza estrema dei poteri riconosciuti alla commissione regionale per l'impiego cui è rimessa la valutazione della congruità della durata del contratto formativo, per esempio. È quindi importante sottolineare che la disposizione ha una finalizzazione prevalentemente di tipo occupazionale; la formazione è compiuta nell'interesse dell'azienda in vista della stabilizzazione del rapporto. Ciò esclude *in radice* che esista una competenza regionale, e questo è un punto che deve essere chiarito. Non mi sembra, infatti, che il Parlamento, con quella norma, abbia espropriato la regione di sua competenza. Debbo inoltre precisare, in aggiunta a quanto detto dal dottor Cacopardi, che mi sembra che le competenze regionali siano di norma rispettate appieno, perché spetta alle regioni deci-

dere di finanziare un progetto nell'ambito della loro discrezionalità. Si tratta dunque di compiti nettamente separati.

PRESIDENTE. La ringrazio, professor Liso, per le sue utili precisazioni, anche a nome della Commissione, e ringrazio i

signori dirigenti generali intervenuti, dichiarando così conclusa la quinta seduta dedicata dalla Commissione all'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro sorti sulla base della legge n. 863 del 1984.

La seduta termina alle 19,20.